

STATUTO

SOLIDEA COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CITTADUCALE RI VIA
DELL'AGRICOLTURA SNC
Numero REA: RI - 61021
Codice fiscale: 01002890570
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE
Procedure in corso: FALLIMENTO

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2006 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO B AL N. DEL REP. 6306/1697

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Rieti,
autorizzata con provvedimento n. 31730 del 01/07/2001 del Ministero delle Finanze-
Agenzia delle entrate-Ufficio di Rieti.

ALLEGATO " C "
AL PROGETTO DI SCISSIONE

**STATUTO della Società Cooperativa "SOLIDEA, cooperativa
sociale."**

TITOLO I

Art.1) E' costituita per scissione la Cooperativa "SOLIDEA, cooperativa sociale",
con sede in Cittaducale (RI).

La Cooperativa "SOLIDEA, COOPERATIVA SOCIALE," è società cooperativa a
mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 C.C. atteso che si avvale
prevalentemente nello svolgimento della sua attività delle prestazioni lavorative
dei soci.

La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà trasferire la
sede in altro Comune della Repubblica ovvero istituire sedi secondarie,
succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art.2) La cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2060 a decorrere dalla sua
legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea
straordinaria.

TITOLO II SCOPO -OGGETTO

Art.3) La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza
finalità speculative, ha lo scopo di gestire e produrre servizi a favore dei propri
soci o di terzi nell'ambito delle attività previste dall'oggetto sociale al fine di
perseguire l'interesse generale alla promozione umana ed all'integrazione
sociale dei soci.

Tale obiettivo è conseguito attraverso lo svolgimento coordinato e funzionale alle
seguenti attività , con organizzazione amministrativo - contabile che consenta la





gestione separata delle attività stesse anche ai fini della corretta utilizzazione delle agevolazioni e contribuzioni accordate per i seguenti rami di intervento:

attività agricole, industriali, commerciali o di servizi in genere e di servizi legati all'ambiente naturale, alla gestione, tutela e conservazione del territorio attraverso le attività agricolo-zootecniche, il turismo, i servizi agli enti locali, i servizi alle persone ecc.; attività finalizzate con un collegamento funzionale e coordinato, all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come definite dall'art.4 legge 381/1991 e successive modificazioni ed al conseguimento, nel contempo, di continuità di occupazione lavorativa e di migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non persegue fini speculativi.

Il rapporto tra la cooperativa ed i soci, anche lavoratori, è disciplinato in conformità delle leggi in materia, dallo statuto sociale e dal regolamento interno.

Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la Cooperativa potrà aderire all'Associazione Nazionale di Categoria, nonché ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di esercizio.

Art.4) La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento e la gestione delle seguenti attività:

- orientamento, promozione e commercializzazione relativi a presidi Sanitari ed ortopedici nell'ambito della Riabilitazione e cura di ogni handicap;
- organizzazione e gestione di convegni, conferenze, seminari, mostre e corsi di formazione professionale;
- servizi di gestione mense, ed il confezionamento, la fornitura e trasporto di pasti a collettività;
- produzione industriale, confezionamento e commercializzazione di gelati, yogurt, biscotti, pasta fresca e prodotti alimentari vari;
- attività di confezionamento e fornitura di abiti da lavoro, divise e laboratorio di sartoria;
- trasporti di ogni tipo, anche di rifiuti speciali; servizi di pulizia di giardini appartamenti condomini, uffici etc... sia pubblici che privati;
- attività agricolo-zootecniche;



- attività turistiche;
- attività di commercio al minuto e all'ingrosso di prodotti alimentari, anche con la costituzione di uno o più gruppi di acquisto nell'ambito del commercio equo e solidale (GAS)
- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali.

A titolo meramente esemplificativo la Cooperativa può:

- a) assumere interessenze e partecipazione ad Enti ed organismi economici anche consortili o fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, la produzione e/o l'occupazione;
- b) aderire e partecipazione ad Enti ed organismi economici consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, la produzione e/o l'occupazione;
- c) concedere od ottenere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia, tipica od atipica, per l'accesso al credito diretto od in favore dei soci degli enti cui la cooperativa aderisce e di altre cooperative;
- d) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, anche con la raccolta dei risparmi dei soci, da effettuare sulla base di apposito regolamento solo tra questi; è pertanto vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico in qualunque forma;
- e) promuovere e partecipare ad attività sociali, culturali, ricreative e mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo libero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle loro famiglie e dei lavoratori.
- f) Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o la ristrutturazione e/o il potenziamento aziendale nonché per adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni.





TITOLO III SOCI

Art.5) Il numero dei soci e' illimitato e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i soggetti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, di ambo i sessi, in possesso dei requisiti soggettivi e professionali utili a garantire la partecipazione alle attività d'Impresa.

Possono essere soci anche enti e persone giuridiche.

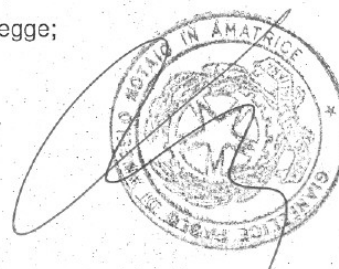
Possono inoltre essere ammessi soci sovventori nei limiti previsti dalla legge n.59/1992, e soci volontari, alle condizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 381/1991, nonché soci persone giuridiche ai sensi dell'articolo 11 legge 381/91. E' in facoltà della cooperativa instaurare con i propri soci operatori un "ulteriore rapporto di lavoro" nelle forme di cui alla legge n.142/2001 e successive modifiche. La possibilità di ammettere come socio lavoratore "autonomo"; chi esercita in proprio un'impresa identica od affine rispetto a quella svolta dalla Cooperativa Sociale è subordinata all'effettiva ed utile sussidiarietà tra le due attività. In nessun caso possono essere soci coloro i quali risultino avere un'interessenza diretta o in concorrenza con la Cooperativa stessa.

La Cooperativa può ammettere soci appartenenti a categorie speciali -"in fase di formazione o di inserimento imprenditoriale" in quantità non superiore a un terzo del numero totale dei soci operatori, salvo restando che ciascun periodo di formazione od inserimento non potrà superare il quinquennio.

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati, ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

Art.6) L'aspirante socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, luogo e data di nascita, cittadinanza e codice fiscale;
- b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;
- c) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque mai essere né inferiore né superiore al limite fissato dalla legge;



d) l'impegno ad attenersi al presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali ed al Regolamento interno adottato dalla Cooperativa Sociale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della predetta legge n.142/2001 e successive modifiche.

Se la richiesta è fatta da ente o persona giuridica la domanda deve contenere le seguenti indicazioni: 1) la denominazione e la ragione sociale, la sede e l'attività che ne formano l'oggetto; 2) la qualità della persona che ne sottoscrive la domanda; 3) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda; 4) il numero dei soci che costituiscono la persona giuridica richiedente; 5) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere.

Alla domanda dovrà essere unita copia dell'atto costitutivo e del relativo statuto, nonché la deliberazione dell'organo sociale di cui al numero 3) del comma precedente. Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza di requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo contenute, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventa operativa e è annotata nel libro soci dopo che il nuovo ammesso avrà effettuato i versamenti di cui all'art.7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diviene inefficace. La domanda può essere rinnovata purché accompagnata dal contemporaneo versamento, della tassa di ammissione e di quanto previsto dal comma a) dell'art.22. In tal caso l'ammissione è nuovamente deliberata con la conseguente, immediata annotazione nel libro soci. In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

Art.7) I soci devono versare la tassa di ammissione nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione per ogni esercizio sociale e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del precedente art.6, il tutto nel rispetto dell'art. 2528 cc. Tali adempimenti sono obbligatori anche per enti e persone giuridiche. Tutti i soci sono obbligati a:



- a) al versamento immediato della tassa di ammissione nella misura stabilita dal consiglio di Amministrazione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22;
- c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali d) a partecipare, conferendo il proprio lavoro se persone fisiche all'attività dell'impresa sociale.

Art.8) E' fatto divieto ai soci, pena l'esclusione, di iscriversi contemporaneamente ad altre Cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, ovvero di prestare lavoro subordinato ed analogo a quello della cooperativa senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione.

Art.9) I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità (art.12) possono essere nominati, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, soci onorari della cooperativa. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, anche persone fisiche e giuridiche aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

TITOLO IV RECESSO -DECADENZA -ESCLUSIONE

Art.10) La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, morte ovvero liquidazione o scioglimento nell'ipotesi di socio persona giuridica.

Art.11) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso avvenga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art.12) La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dei soci interdetti ovvero inabilitati, ovvero ancora nei confronti di quelli che vengono a trovarsi:

- a) in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente art. 5;
- b) in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia;
- c) oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.13) L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni adottate dagli organi sociali ed alle norme del Regolamento interno adottato dalla Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 legge n.142/2001;
- b) che, per la sua condotta, non consenta la prosecuzione nemmeno temporanea, del rapporto o che ricada nell'ipotesi di cui al successivo punto f;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che, senza giustificato motivo, non intervenga personalmente per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.9;
- f) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- g) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento ai sensi dell'art.15 del c.c.;



- h) che abbia una condotta morale e civile tale che il mantenimento della qualità di socio possa determinare pregiudizio, anche di immagine, alla Cooperativa;
- i) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- l) che in qualunque modo arrechi gravi danni morali, alla Cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.
- m) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

Art.14) Le deliberazioni di recesso, decadenza od esclusione debbono essere immediatamente comunicate ai soci interessati.

Art.15) I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale è intervenuto lo scioglimento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, fatto salvo il diritto della Cooperativa alla compensazione anche parziale dei rispettivi crediti, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del suddetto bilancio.

Art.16) In caso di morte del socio, il rimborso sarà operato, con le modalità ed i termini dell'articolo precedente, in favore degli eredi.

Art.17) Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle quote atto notorio nel quale risulti la loro qualità e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art.18) Le modalità di liquidazione della quota in caso di recesso, decadenza od esclusione sono definite in apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art.19) Ai soci, in quanto produttori del reddito della Cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio:



pertanto, a norma dell'art.3 legge 142/01, l'Assemblea può deliberare, a titolo di ritorno, in sede di approvazione di bilancio, integrazioni retributive od aumenti gratuiti del capitale in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui all'art.20 del presente statuto.

Art.20) La Cooperativa Sociale corrisponderà ai soci lavoratori "dipendenti" in armonia con l'art.3 L.142/2001 e fermo restando quanto previsto dall'art. 36 della L.300/1970

- un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal CCNL di riferimento per le Cooperative.

La Cooperativa corrisponde altresì ai soci con rapporto lavorativo diverso da quello subordinato, (come contratti a progetto, etc.) un trattamento economico non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, salvo restando che la disciplina specifica dei singoli rapporti di lavoro instaurati a qualsiasi titolo dalla cooperativa è dettata dal Regolamento Interno approvato dall'Assemblea ordinaria in data 29/06/02.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.21) Il patrimonio della Cooperativa Sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale di Euro 25, ~~82 (Venticinque Virgola Ottantadue)~~;
 - b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art.24;
 - c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione ed anche con le quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti ed esclusi ed agli eredi dei soci defunti o di persone giuridiche sciolte;
 - d) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
 - e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
 - f) dal fondo dello sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione - potenziamento aziendale formato da quote nominative sottoscritte da soci sovventori;
- Ai fini del requisito della mutualità prevalente è vietato:





1. distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei Buoni postali fruttiferi aumentato del 2.5%;
2. remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al 2% del limite massimo sopra previsto per i dividendi;
3. distribuire le riserve tra i soci cooperatori.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

In caso di scioglimento della Cooperativa è infine obbligatorio devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale ed i dividendi maturati, al Fondo Mutualistico istituito ai sensi della L. 59/1992.

Art.22) I soci possono versare il corrispettivo delle quote sottoscritte anche ratealmente con le seguenti modalità:

- a) il 40 % (quaranta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante 60% (sessanta per cento) in quattro rate mensili eguali e costanti scadenti la prima il giorno 28 del mese successivo a quello del versamento dell'acconto e le altre tre il giorno 28 dei tre mesi immediatamente successivi.

I conferimenti dei soci sovventori sono costituiti da azioni nominative detenute dagli stessi e liberamente trasferibili.

Art.23) Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno ed a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e con il rispetto della procedura prevista dall'art. 2530 cc. Le quote si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima. Nessun socio può avere una quota complessiva superiore ad euro ottantamila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

Art.24) L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione, previo esatto inventario, del bilancio.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio sono così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, qualunque sia l'ammontare mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre 1977,

n.904;

b) il 3 (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione che, ove la cooperativa aderisse all' Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni, quest'ultima ne sarà la destinataria. Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.

In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);

c) una quota da distribuire ai soci a titolo di dividendo nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato. Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo erogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;

d) una parte per la rivalutazione gratuita del capitale sociale sottoscritto e versato nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste all'art. 2529 del cod.civile;

e) una quota da destinare alla corresponsione dell'eventuale integrazione salariale in favore dei soci lavoratori (L.142/2001);

L'eventuale rimanenza sarà destinata all'incremento del fondo di riserva straordinaria od a finalità mutualistiche.

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio





sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute;
- 3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.

La cooperativa potrà prevedere, per il socio sovventore, una remunerazione aggiuntiva proporzionata all'ammontare della quota di capitale versato.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione, detratte le quote di cui alle lettere a) e b), venga devoluta a fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera f).

Le riserve non sono ripartibili fra i soci cooperatori durante l'esistenza della società.

Art.25) In momenti di speciale difficoltà i soci possono validamente rinunciare a parte della loro mercede nell'interesse della cooperativa, previa delibera dell'assemblea ordinaria.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art.26) Sono organi della società:

- l'assemblea dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei sindaci (eventuale).

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.27) Le assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed occorrendo della seconda convocazione, da tenersi ad almo 24 ore dalla prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere affisso presso la sede sociale ed in uno dei principali luoghi di lavoro almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In



manca di adempimento delle suddette formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e tutti gli amministratori, nonché, se esistenti, tutti i sindaci effettivi. I soci onorari possono partecipare alle assemblee. L'assemblea può essere tenuta anche fuori dalla sede sociale.

Art.28) L'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio consuntivo e le rispettive relazioni del Consiglio di Amministrazione e del collegio Sindacale ove nominato, nonché, se dovesse ritenerlo utile il bilancio preventivo;
 - 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
 - 3) determina la misura dei gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale, occorrendo anche con le medaglie di presenza, dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
 - 4) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
 - 5) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
 - 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto e sottoposti al suo esame dagli amministratori.
- Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nonché eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo tuttavia, quando particolari esigenze lo richiedono, l'assemblea potrà essere convocata nel termine in ogni caso non superiore a sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno ovvero laddove ne sia fatta richiesta per iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, ove previsto, o da almeno un quinto dei soci. La richiesta di convocazione deve essere inoltrata al C.D.A. almeno dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea.

Art.29) Sia in prima che in seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita e delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art.30) Per le votazioni si procederà normalmente per il sistema di alzata di mano o per divisione; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di





persone, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art.31) Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Ogni socio ha un voto solo, qualunque sia l'importo delle quote possedute, tuttavia alle persone giuridiche socie. possono essere attribuiti al momento dell'ammissione un numero di voti comunque non superiore a cinque in relazione al numero dei loro membri.

In caso di assenza o di impedimento i soci possono farsi rappresentare nelle assemblee soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci. Non possono essere mandatari né gli amministratori, né i sindaci effettivi, né i lavoratori dipendenti (non soci) della cooperativa.

Art.32) L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dal Vice - Presidente.

L'assemblea nomina un segretario, e ove occorranza due scrutatori.

Il segretario può essere anche un non socio. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale delle assemblee straordinarie deve essere redatto da un Notaio.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

Art.33) Tenuto conto del numero complessivo dei soci della cooperativa, della distanza dei luoghi di lavoro dalla sede sociale, all'importanza degli argomenti da trattare, onde consentire la massima partecipazione dei soci all'assemblea, il Consiglio di Amministrazione, ha la facoltà di far precedere l'assemblea generale da assemblee separate convocate nella località sede, anche temporanea, di lavori sociali nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci.

In tale evenienza devono essere osservate le seguenti modalità:

- a) le assemblee separate dovranno essere convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- b) le date di convocazione per le singole assemblee separate possono essere diverse tra loro, ma la data dell'ultima deve precedere di almeno



otto giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;

- c) anche per le assemblee separate deve essere indicata la data sia della prima che, a distanza di almeno 24 ore, della seconda convocazione;
- d) nell'avviso deve essere indicata la località di convocazione di ciascuna sede, anche temporanea di lavori sociali, nei quali siano occupati non meno di cinquanta soci ed eventualmente, le località di convocazione delle assemblee separate raggruppanti più sedi di lavori sociali, di lavori prossimi tra loro, ciascuna delle quali abbia un numero di soci occupati non inferiore a cinquanta;
- e) nell'avviso deve essere chiaramente indicato che le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a questa assemblea.

Alle assemblee separate si applicano, in quanto compatibili, le medesime norme disposte per lo svolgimento dell'assemblea generale. Ogni assemblea separata elegge, scegliendoli fra i soci in esse presenti o rappresentati, nella proporzione di uno ogni dieci, o frazione di dieci, i propri delegati all'assemblea generale. I processi verbali delle assemblee separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all'unanimità, dovranno contenere un computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione per ogni deliberazione presa.

Quando si adopera tale forma di convocazione, l'assemblea generale sarà costituita dai delegati presenti nelle assemblee separate, ciascuno dei quali rappresenterà il numero dei soci attribuitogli ed il risultato del processo verbale della rispettiva assemblea separata. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati presenti nelle assemblee separate condiziona la validità dell'assemblea generale in prima ed in seconda convocazione. Per ogni deliberazione dell'assemblea generale il computo dei voti di ciascuna deliberazione va effettuato sulla base di quelli riportati nelle singole assemblee separate, i cui delegati siano presenti nell'assemblea generale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.34) Il consiglio di amministrazione si compone da tre a cinque membri. Possono essere nominati consiglieri i delegati di Enti soci o persone giuridiche





socie ed i soci onorari. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre anni, i suoi componenti sono sempre rieleggibili, tranne nel caso in cui, per superamento delle dimensioni consentite, si debba applicare la normativa dettata per le SPA.. In tal caso gli amministratori sono rieleggibili soltanto per tre volte.

I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assemblea la facoltà di determinare i gettoni di presenza per la loro attività collegiale. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, ove esistente, determinare il compenso a quei consiglieri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente. Il Consiglio può delegare, parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione ad uno degli amministratori, oppure, distintamente, a più di uno, oppure ad un comitato esecutivo, composto dal Presidente ed eventualmente da uno o più consiglieri. Il consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi, nonché tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso da spedirsi o da consegnarsi a mano almeno tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di messo o telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Sono da considerarsi validamente convocate, le adunanze ove siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, se esistente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati Sindaci e Amministratori, oppure loro parenti ed affini sino al terzo grado.

A parità nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente; nelle segrete la parità importa la reiezione della proposta. Il Consiglio di Amministrazione è



investito dei più ampi poteri per la gestione della Società. Spetta, pertanto, tra l'altro a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione :

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi con rispettive relazioni, e, eventualmente, i bilanci preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento del credito agli Enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative;
- f) deliberare su tutte le materie di cui all'ultimo capoverso dell ' art .4;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, nominare referenti o direttori per i lavori appaltati, determinandone le funzioni e le retribuzioni;
- h) assumere promuovere e licenziare il personale della società fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- l) designare gli Amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della legge e del presente Statuto, siano riservati all'assemblea. Il Consiglio potrà far partecipare alle proprie riunioni, in qualità di segretario verbalizzante, anche un dipendente (non socio) della Cooperativa.

Art.35) Se nel corso dell'esercizio uno o più amministratori vengono a mancare il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

IL PRESIDENTE

Art.36) Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

La firma può essere abbinata con altre di altri Consiglieri.

Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.



Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice Presidente o ad un membro del Consiglio, nonché con procura speciale, ad impiegati della Società, ed occorrendo, anche ad estranei al Consiglio. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un Consigliere designato dal Consiglio. In caso di opzione, da parte dell'Assemblea dei Soci, di un Amministratore Unico, a quest'ultimo spettano i poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

IL COLLEGIO SINDACALE

Art.37) Il Collegio Sindacale, ove istituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea in base agli art. 13 e 14 DPR n. 220/2002 tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il ministero di Grazia e Giustizia.

L'assemblea stessa nomina il Presidente del Collegio e fissa il compenso annuo. Il collegio Sindacale qualora istituito è disciplinato dal succ. art. 38 dello Statuto.

Art.38) Il Collegio Sindacale controlla l'Amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture a norma di legge, partecipa alle assemblee e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da iscriversi nell'apposito libro.

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.39) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art.40) In caso di cessazione della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere destinato a fondi mutualistici per la



promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

TITOLO VIII CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.41) Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello statuto, sarà deciso da un collegio di tre arbitri, nominati, dal Presidente del Tribunale di Rieti, ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Rieti, provvede alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.

Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Le decisioni del collegio arbitrale sono inappellabili.

TITOLO IX DISPOSIZIONI GENERALI

Art.42) Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea ordinaria.

Art.43) La cooperativa può essere trasformata in società ordinaria se tale trasformazione è deliberata all'unanimità.

Art.44) La cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art.2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 - octies del codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art.45) Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Copia conforme ai documenti originali trascritti e sottoscritti sui libri sociali o comunque conservati agli atti presso la sede della società

Rossio Pedani
Di Marco Belletti
Loredana Motta

